

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 189

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati GENNAI TONIETTI ERISIA e BUCALOSSI

Presentata il 6 luglio 1963

Norme transitorie a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri, in deroga alle disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di dare una stabilità al rapporto di lavoro degli aiuti ed assistenti ospedalieri, nonché delle ostetriche, rimane tuttora da risolvere in quanto i disegni e le proposte di legge che a ciò miravano sono decaduti con la III legislatura. Certamente il Parlamento recentemente ricostituitosi dovrà risolvere al più presto tale questione; in tale attesa è però necessario provvedere subito con una norma a carattere transitorio, a far fronte alla situazione venutasi a determinare con la ces-

sazione dell'efficacia della legge 23 ottobre 1962, n. 1552.

Per effetto di tale scadenza, tornano in vigore le disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che appunto precludono la stabilità del rapporto di lavoro agli aiuti, agli assistenti ed alle ostetriche.

Si propone quindi di porre rimedio temporaneamente, in attesa appunto di riforme definitive, a tale inconveniente con la proposta che si sottopone alla vostra approvazione come provvedimento d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche ospedalieri già in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei periodi di servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonché gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino all'emanazione delle nuove norme legislative in merito alla stabilità, per i medici,

ed ai nuovi limiti per la cessazione dal servizio, per le ostetriche, e comunque non oltre il 31 dicembre 1963.

ART. 2.

In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di età per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo alla pubblicazione della presente legge.